

{mosimage} Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena ha rivolto al CNF un quesito particolare riguardante il caso di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni. Con riguardo alla possibilità che i dipendenti di tale banca hanno potuto avere di conservare l'iscrizione nell'elenco speciale (ai sensi della l. 218/1990), il CNF nel parere 9/5/2007, n. 12-bis, ha affermato tra l'altro che *"La norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti <<rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza>> costituisce una norma derogatoria della disciplina ordinaria delle iscrizioni nell'albo degli avvocati. Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici (cfr. CNF, sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell'istituto di appartenenza;*

non si tratta però, con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito

inerente al rapporto di lavoro con l'ente, e solo con quell'ente, poi trasformato in società di diritto privato"

. Coerentemente il CNF dovrebbe non solamente esprimersi a favore della salvaguardia -con legge da approvare- dei diritti quesiti degli avvocati dipendenti pubblici a part time iscritti all'albo ex l. 662/96; dovrebbe anche verificare -in qualità di giudice speciale delle cancellazioni comminate ex l. 339/03- se davvero non sia possibile interpretare la ldetta l. 339/03 in senso conforme a costituzione e cioè nel senso che faccia comunque salvi i diritti quesiti di coloro che abbiano optato per continuare a svolgere sia l'attività d'avvocato sia l'attività di impiegato pubblico a part time, secondo, appunto, il diritto in tal senso acquisito da circa dieci anni.